

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DELL' AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Presentazione d'un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia, per modificazioni alla legge sulla stampa* — *Relazione sul bilancio passivo dell'azienda delle strade ferrate pel 1852* — *Discussione e adozione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra il Governo ed il municipio torinese sul dazio di consumo* — *Proposizione sospensiva del deputato Chiarle* — *Parole in difesa del relatore Brignone e del deputato Di Revel* — *Opposizioni del deputato Mellana* — *Parole in favore del ministro delle finanze e del deputato Pinelli* — *Repliche del deputato Chiarle* — *Chiusura della discussione generale* — *Reiezione della proposta Chiarle-Mellana* — *Votazione ed approvazione dell'intera legge* — *Presentazione d'un progetto di legge del ministro dell'interno sulla pubblica sicurezza.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Leotardi scrive che alcune infermità non gli hanno fin qui permesso di recarsi a prendere parte ai lavori parlamentari, ma che, stante la gravità delle attuali circostanze, ei farà ogni suo sforzo per portarsi quanto prima ad occupare il suo posto nella Camera.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge relativo ai reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848. Siccome il progetto e la relazione sono molto brevi, prego la Camera di permettermi di darne lettura.

Molte voci. Sì! sì!

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. (Profondo silenzio) Legge la relazione e il progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1179.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE STRADE FERRATE PEL 1852.

MENABREA, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport sur le budget passif des chemins de fer pour l'exercice de 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1077.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO E LA CITTÀ DI TORINO RELATIVA AL DAZIO DI CONSUMO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione fra il Governo e la città di Torino circa il dazio di consumo e la cessata bannalità dei molini. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1133.)

Darò lettura dei due articoli del progetto di legge accettati dalla Commissione:

« Art. 1. È approvata la convenzione intesa fra il Governo del re e la città di Torino, con atto del 20 dicembre 1850, circa il dazio di consumo di essa città e l'indennità per la cessata bannalità dei di lei molini.

« Art. 2. Dal giorno in cui in forza di detta convenzione dovrà cessare l'esazione del mentovato dazio a pro del Governo, resteranno abrogate le regie patenti 27 novembre 1819 pubblicate con manifesto camerale del 10 susseguente dicembre, ed ogni altra disposizione contraria alla presente.»

Se nessuno domanda la lettura della convenzione, me ne terrò dispensato, e dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ha la parola.

CHIARLE. Desideroso qual io sono che sia pienamente applicato il principio di eguaglianza civile a tutti i cittadini e per tutto lo Stato, certo non sorgo per osteggiare il principio sul quale si fonda il progetto di convenzione che stiamo ora discutendo. Solo osserverò che questo principio non fu pienamente e rettamente applicato nelle singole parti della convenzione stessa.

Parlerò primieramente della cessione del dazio, reclamato dalla città di Torino, quindi della indennità richiesta per l'abolizione delle bannalità coattiva e personale dei molini posseduti dalla stessa città.

La maggior parte dei comuni erano da tempi remoti in possesso della facoltà di stabilire dazi sopra oggetti di consumo nel loro territorio. Questi dazi furono regolati colla legge 27 novembre 1823 e 27 ottobre 1815, per rispetto a tutti gli altri comuni, ad eccezione della città di Torino.

La città di Torino si trovava in una condizione eccezionale

determinata dalla legge del 27 settembre 1828, e le ragioni che indussero il Governo a fare quest'eccezione, sono indicate nella relazione stessa, la quale riporta le parole che precedono l'editto, e sono le seguenti :

« La grande consumazione di derrate che si fa nella capitale fu sempre oggetto di particolari contribuzioni ora pubbliche, ora private, sotto diverse denominazioni di dazi, e la natura di questo dazio e l'importanza del suo prodotto richiedono, sotto tutti i rapporti di generale economia, che continui ad essere amministrato dalle finanze, come le altre pubbliche entrate. »

Mi pare che i motivi adottati non sieno intieramente destituiti di fondamento. La centralizzazione promossa dal Governo era allora, come è tuttora, sorgente di maggior ricchezza per la capitale ; i due terzi del bilancio dello Stato si consumano nella capitale a suo esclusivo vantaggio, e a detrimento delle provincie ; è per questo che lo Stato, quasi in compenso di queste maggiori procurate ricchezze, si attribui una parte del reddito che la città avrebbe potuto ritirare dal dazio.

Non sosterrò qui che i motivi pei quali il Governo s'indusse a fare questa eccezione per la città di Torino siano tali che possano essere mantenuti al giorno d'oggi, solo ho voluto accennarli per giustificare le conclusioni alle quali io miro.

La legge del 1848 contiene disposizioni generali che riguardano tutti i comuni nello stesso modo che le lettere patenti del 1823 e del 1824. Ora, siccome quelle regie patenti mai si credette potessero essere applicabili alla città di Torino, così per parità di ragione mi pare di potere dire, che nemmeno quelle del 1848 hanno potuto avere effetto di abrogare la legge speciale, eccezionale del 1819, che riguardava la città di Torino. Era necessaria, a mio avviso, una speciale abrogazione di quella legge, perchè si potesse ritenere applicabile alla città di Torino la legge del 1848 ; ciò non essendosi fatto, resta incontestabile, a mio avviso, che il Governo si trovava nel legittimo possesso riconosciuto dalla legge del dazio di consumo, possesso che doveva dare sino al momento che con altra legge venisse abrogata quella del 1819.

Da queste premesse facile sorge la conclusione, che la città di Torino non può avere diritto di sorta a reclamare una indennità per il tempo trascorso dalla sua dimanda sino al giorno in cui si voterà una nuova legge d'abrogazione, e che in questa parte non è accettabile la convenzione colla quale si verrebbe a concedere al municipio il rimborso del dazio percepito dalla finanza, a partire dal primo gennaio 1849.

Io dichiaro che non posso riconoscere veruna sorta di diritto nella città di Torino per reclamare le indennità che formano l'oggetto dei primi capi della convenzione, in compenso del diritto di dazio non goduto negli anni 1849 e 1850; dichiaro però che io accetterò il principio di eguaglianza sul quale si fonda la convenzione, e quindi sono disposto a votare una legge, colla quale la città di Torino, a partire, per esempio, dal 1° gennaio 1852, sia rimessa nel possesso del suo dazio; ma siccome la cessione del dazio per parte delle finanze non potrebbe effettuarsi immediatamente, io accetterei il capo di convenzione con questa modificazione, cioè, che il Governo facesse l'appaltatore nell'interesse della città, e le corrispondesse l'intera somma che ritirasse dal dazio, a partire dal primo gennaio 1852.

Invece il progetto di convenzione stabilisce tre periodi : nel primo, cioè pel 1849, fissa l'indennità in lire 250,000; dal 1850 al 1853, il Governo dovrà rimborsare il totale prodotto del dazio sotto le deduzioni consentite nel progetto di convenzione; nel terzo periodo, cioè a partire dal 1853 in

poi, il municipio entrerà nel possesso e nell'effettiva amministrazione del dazio. Ora io credo che nessuna indennità sia dovuta per gli anni trascorsi prima della legge d'abrogazione, cioè per il 1849, e per il 1850, e per l'anno corrente, e vorrei che il rimborso delle finanze al municipio incominciasse soltanto dal primo gennaio 1852. È detto però nel primo capo, che nella somma di lire 250,000 è compreso anche il risarcimento chiesto dal municipio per l'abolizione della bannalità coattiva e personale.

Io non posso ammettere nè l'una nè l'altra indennità. Io non credo che la città di Torino possa avere diritto ad indennità di sorta per il tempo trascorso dalla promulgazione della legge del 1848 sino all'abrogazione di quella del 1819.

E nemmeno credo che la città di Torino possa avere diritto di reclamare l'indennità per l'abolizione del diritto di bannalità coattiva personale de'suoi molini.

Io ricorderò alla Camera che coll'editto del 1797, tutte le bannalità coattive e personali furono abrogate per disposizione generale, la quale colpì tutte le bannalità esistenti a quell'epoca nello Stato : ed io non so capire come la città di Torino potesse essere legalmente in possesso nel 1846 di diritti di tal natura; abusivamente lo credo, ma legalmente, certo, la città di Torino non poteva possedere verun diritto di bannalità coattiva e personale. Nè ci si dica che coll'editto del 1814, di sciagurata memoria (*Bisbiglio a destra*), abbia potuto la città di Torino rientrare in quel diritto che aveva antecedentemente, imperocchè tutti sanno come quel regio editto abbia richiamato in vigore le regie costituzioni, e le leggi, se non erro, fino al 22 luglio 1800, emanate dai reali di Savoia.

Ritenendo dunque questa data, è evidente che la legge del 1797 è stata richiamata in vigore coll'editto del 1814, che quindi doveva essere in ogni sua parte applicata, che perciò nessuna bannalità coattiva personale poteva più legalmente esistere in favore nè dei particolari, nè dei municipi.

Ciò posto, io domando per qual ragione la città di Torino chiede un'indennità per l'abolizione di un diritto di privativa, che era meramente abusivo, che non possedeva legalmente, ed era contraddetto dall'espressa disposizione della legge.

Io dichiaro francamente che non posso riconoscere alla città di Torino verun diritto per reclamare un'indennità per la cessazione del diritto di bannalità coattiva personale.

Inoltre, per questo diritto di bannalità, che fu abolito colla cessata legge del 1797 agli altri comuni possessori di bannalità, a tutti i particolari che le possedevano in forza di contratti fatti cogli antichi feudatari, fu forse data alcuna indennità? Mai no.

Invocherò anche la legge che abbiamo votata nello scorso inverno. Con essa si sono abolite tutte le altre bannalità, cioè le reali, che ancora sussistevano perchè conservate nell'editto del 1797; ed anche allora si è accordata forse ai municipi indennità di sorta? Mai no.

Non solo non si è concessa veruna indennità ai municipi che fossero possessori di bannalità reali, ma si costrinsero i medesimi ad assumersi il grave carico d'indennizzare, nell'interesse dei loro amministrati, i proprietari delle bannalità reali, che furono con quella legge abolite.

Adunque la città di Torino invoca il diritto comune, e questa è la precipua ragione su cui si fonda la convenzione e la domanda della città stessa; invoca, dico, il diritto comune in quanto che ridonda in suo utile per essere rimessa nel possesso del dazio di consumo; ripudia il diritto comune ed invoca poi il privilegio per essere indennizzata del diritto di bannalità di cui fu privata colle lettere patenti del 1846. Per

quanto le torna favorevole accetta adunque il diritto comune, e per quanto le può tornare a carico lo rigetta e vuole ritornare al privilegio, vuole cioè ottenere un compenso che nessun comune, nessun proprietario possessore di bannalità ha mai ricevuto. Io vorrei che la città di Torino fosse più consona ai principii che essa stessa pone a fondamento della sua domanda, e dal momento che chiede di rientrare nel diritto comune, vi rientrasse pienamente; dal momento che ripete il possesso del dazio di consumo appoggiandosi al principio per quanto le può tornare a danno, cioè nel rinunciare ad un'indennità che a nessuno mai fu concessa, e che non è dovuta.

Osservo poi, che qui non si tratta di un'indennità di lieve momento; essa ascenderebbe non meno che all'interesse di un capitale di due milioni e mezzo, e lo provo. Nel capo primo della convenzione è detto che il Governo si assumerà l'obbligo di corrispondere alla città di Torino la somma di lire 250,000 a titolo d'indennità per l'anno 1849, sia pel dazio, sia per la retribuzione relativa al minor reddito avuto dal municipio sui suoi molini nel corso dell'anno stesso.

L'indennità fissata in questo capo è complessiva di questi due diritti, ma la fissazione della parte che riguarda l'indennità pel dazio e di quella che vuolsi riferire alla bannalità la desumo dai documenti che sono annessi alla prima relazione presentata dal Ministero: alla tabella A vedo che la somma di dazio mancante al compimento di quanto si è ricavato negli anni scorsi, detratti i diritti esigibili dal Governo, e fatta la deduzione di tutti gli assegnamenti stati in più circostanze accordati al municipio di Torino sui bilanci dello Stato, la somma, dico, che rimane, è di 130,694 lire, 27 centesimi. Se da 250,000 io tolgo 130,694 lire, che è la somma effettiva dovuta al municipio, per reintegrare l'intera somma di dazio, rimane la somma di circa 120,000 per l'indennità del cessato diritto di bannalità. Ora 120,000 lire corrispondono al cinque per cento a un capitale di 2,400,000 lire.

Questo riguardo al primo periodo contemplato nella convenzione; ma è a ritenersi che l'indennità pel diritto di bannalità fu divisa in due periodi. Il primo è quello del 1849, di cui ho fatto cenno, l'altro è quello del 1847 e del 1848, ed in quanto a questi due anni, si propone di prendere per base che l'indennità venga determinata dal confronto della media del prodotto dei molini nel quindennio antecedente all'abolizione del 1846, ragguagliata coll'effettivo prodotto dei molini stessi, dietro l'appalto seguito dopo il 1847, e questa somma è indeterminata; non si sa bene a che corrisponderà; potrebbe anch'essere maggiore. E qui noterò una circostanza che, a mio avviso, non è di lieve momento. Quando il Governo colle lettere patenti del 1846 aboliva il diritto di bannalità coattiva personale, aboliva altresì il diritto di macina che il Governo esigeva per conto proprio, ed è fuor di dubbio che, avendo il Governo rinunciato a questo diritto di macina, ha migliorata la condizione dei molini della città di Torino; cosicchè la città di Torino pretenderebbe ora un'indennità che la porrebbe in condizione molto migliore ancora di quel che fosse quand'era in possesso del diritto di bannalità...

DI REVEL. Domando la parola.

CHIARLE. imperocchè richiede l'indennità ragguagliata sul prodotto del quindennio precedente all'abolizione del 1846, e non tiene conto del maggior avviamento a' suoi molini che ha dovuto essere la necessaria conseguenza della cessazione del diritto di macina che si esigeva per conto del Governo.

Premesse queste brevi considerazioni, io non tratterò più a lungo la Camera; dirò solo che nelle attuali nostrestrettezze finanziarie, mentre ci occorre di dovere ricorrere continuamente a nuove imposte, con aggravio dei contribuenti, io non vedo come si abbia a sprecare il denaro in questo modo, concedendo al municipio di Torino così vistose somme per indennità che non sono appoggiate a nessuna solida ragione; che anzi, a mio avviso, sono destituite affatto di fondamento. Io invito pertanto la Camera a sospendere ogni deliberazione ed a domandare alla Commissione il progetto, onde veda modo di verificare i dati ch'io ho esposti, e, qualora li riconosca fondati, ne faccia relazione alla Camera, e veda se non sia il caso di tentare un nuovo accomodamento sulle nuove basi che sono andato sin qui svolgendo.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

BRIGNONE, relatore. Gli argomenti esposti dall'onorevole preopinante per combattere la legge, che ha per oggetto di approvare la convenzione stipulata fra le finanze ed il municipio di Torino circa a' suoi dazi, si restringono essenzialmente a due. Esso ha detto che il municipio di Torino ha diritto di entrare nelle norme comuni, di essere assimilato agli altri municipi, e quindi di recuperare i suoi dazi; ma che per ciò sarebbe necessario che intervenisse una legge, che abrogasse i regolamenti che mettevano per lo innanzi il municipio di Torino in condizione eccezionale; per il che non vorrebbe che fosse ceduto al municipio di Torino il frutto del dazio dall'attivazione della legge comunale sino al giorno d'oggi, cioè sino al giorno in cui venisse effettuata la cesione reale del dazio in forza d'apposita legge.

Egli ha detto poi, che meno ancora poteva essere dovuta al municipio di Torino un'indennità per la rinuncia da esso fatta alla bannalità coattiva che ancora esisteva sopra i suoi molini nell'anno 1846; e per provare di quanta importanza sia l'indennità che con questa convenzione gli si vorrebbe accordare, ha fatto notare alla Camera il disposto dell'articolo 1 della proposta convenzione; dacchè in questo articolo le finanze si assumono l'obbligo di pagare al municipio di Torino la somma di lire 250,000 per indennizzarlo della rinuncia alla bannalità e per il frutto del dazio perduto nell'anno 1849, capitalizzando questa somma, ne trasse l'onorevole deputato la conseguenza che fosse veramente enorme questa indennità.

Io spero di poter dimostrare che gli argomenti addotti dall'onorevole preopinante non hanno tutta la forza che esso loro volle attribuire.

Primieramente osserverò, quanto al dazio, che se il municipio di Torino avesse aspettato sino al giorno d'oggi a cercare di esperire del diritto che gli compete in forza della legge comunale, la quale già lo mise in condizione pari a tutti gli altri comuni circa la sua amministrazione e gli fece rinunciare a tutti i privilegi di cui godeva, certamente si potrebbe mettere in dubbio se gli fosse dovuto il reddito del dazio per il tempo trascorso; ma siccome, appena attivata la legge comunale, il municipio non ha ommesso di insistere vivamente presso le finanze per essere messo al possesso del suo dazio, siccome questo diritto non gli fu contestato dalle finanze, le quali invece ne convennero immediatamente; siccome le trattative che ebbero luogo, da cui risultò la convenzione che è ora sottomessa all'approvazione del Parlamento, procedettero sopra questa base e solo furono cotanto prolungate perchè le due parti trattarono per mezzo di commissari che dovevano riferire ai loro mandanti man mano che emergeva qualche nuova pretesa, e perchè le contabilità ed interessi dipendenti da questa trattativa erano intricate e

difficili a liquidare, trovandosi amalgamata nel dazio la gabella sulle carni e quella sui corami, le quali erano riscosse in questa città ad economia e nello stesso modo del dazio di consumo locale, contrariamente a ciò che si pratica per le altre provincie dello Stato, non si può equamente stabilire che tutto il tempo trascorso nelle trattative debba andare a danno del municipio, e che d'ora in avanti soltanto debba restituirgli il reddito del suo dazio. Se il municipio invece di reclamare presso le finanze, si fosse rivolto ai tribunali, certamente il suo diritto avrebbe avuto effetto fin d'allora; che se invece si trovò modo di riuscire ad una convenzione, parmi evidente ch'essa debba volgere sopra i diritti esistenti all'epoca che le trattative incominciarono, diritti stati conferiti al municipio sin dall'attivazione della legge comunale.

Per questa parte adunque io credo che non sia necessario di fare una nuova legge, la quale abroghi le disposizioni precedenti con cui era accordata alle finanze la percezione del dazio della città di Torino, dovendosi queste disposizioni già considerare per abrogate dalla legge comunale, da cui ha diritto il municipio di misurare le sue ragioni di essere reintegrato nel possesso del suo dazio.

Relativamente a quanto diceva l'onorevole preopinante circa la bannalità dei molini, io non mi farò a discutere la ragionevolezza delle patenti 21 novembre 1849, con cui fu promessa al municipio un'indennità per la rinuncia che gli si domandava della bannalità de'suoi molini; osservo solo che non è già vero, come disse l'onorevole preopinante, che fosse abolita (*Segni negativi su alcuni banchi*)

Non esisteva più la bannalità feudale, ma esistevano ancora le bannalità coattive personali e convenzionali; sopra questo non v'è alcun dubbio.

PALLIERI. Fu abolita la coattiva feudale.

BRIGNONE, relatore. Nel 1797 fu abolita ogni bannalità feudale per ciò che riguarda i molini, forni ed altri edifizii, la quale obbligava gli abitanti a servirsi di quegli edifizii esclusivamente; ma la bannalità a cui il municipio è stato dalle finanze invitato a rinunciare, mediante indennità, non era di questa natura.

Dalle trattative che avvennero prima delle regie patenti 21 novembre 1846, nelle quali si promise l'accennata indennizzazione, risulta che questa fu concertata nell'importare di tutta la differenza che ricorreva tra il reddito che ricavava il municipio dai suoi molini prima del 1846, ed il reddito che avrebbe ricavato dopo quel tempo, siccome già accennai nella relazione.

Per conseguenza qualunque sia la somma cui quest'indennità possa ascendere, le finanze non possono esimersi dal pagarla, essendo la conseguenza di una disposizione emanata dall'autorità reale; ma quest'indennità non è di tutta quell'importanza che voleva attribuirle il deputato Chiarle; io tengo qui l'elenco del reddito dei molini della città per il quindennio che precedette il 1846, dal quale risulta che la media del reddito per quel quindennio fu di lire 397,512; invece nel 1849 il reddito dei molini non fu più che di lire 112,055; dunque la differenza sarebbe stata di lire 285,457.

Ora, coll'articolo 1 della convenzione non dandosi al municipio che una somma di 250,000 lire la quale serve e per l'indennità delle bannalità e per quella del dazio dell'anno 1849, ne risulta che l'indennità della bannalità è ridotta ad una somma molto minore di quella che la città di Torino avrebbe avuto diritto, in dipendenza delle citate regie patenti, di pretendere.

Dopo queste spiegazioni io presenterò un'ipotesi alla Camera. Domando quale sarebbe stato l'esito di una legge che si

fosse, secondo il desiderio del signor Chiarle, presentata al Parlamento nel principio del 1849 appena che fu attivata la nuova legge comunale, d'una legge, dico, la quale avesse avuto per iscopo di fare cessare immediatamente lo stato anormale nel quale si trovava il municipio di Torino, e di restituirgli fin d'allora i suoi dazi; che avesse avuto per iscopo di far pure cessare la condizione eccezionale in cui si trovavano gli abitanti di Torino di dovere pagare una sovratassa di due denari per libbra sulle carni consumate nell'interno della città, non che la sovratassa di 50 centesimi di più cui erano sottoposti per la gabella del vino, e la tassa commerciale, la quale è pagata anche dai negozianti di Torino eccezionalmente, in quanto che non è imposta in nessun'altra parte dello Stato. Certo che se si fosse presentata alla Camera quella legge, sarebbe stata immancabilmente approvata.

Ma vediamo quali conseguenze sarebbero venute per le finanze da una tal legge.

Ritenga la Camera che nella convenzione è disposto che le finanze renderanno conto al municipio del prodotto del dazio dal 1° gennaio 1850, ma che esse continueranno a conservarne l'amministrazione finchè durerà l'attuale appalto delle gabelle accensate. Dice inoltre la convenzione che dall'importo del dazio si dovrà dedurre l'importo della gabella della carne, finora associata anche al dazio, non solo in ragione di sei denari per libbra, come è imposta nelle altre località, ma in ragione di otto denari per libbra; la differenza che corre fra queste due cifre rispettivamente alla rendita ascende a lire 123,000 all'anno.

Ora per gli anni 1849, 1850, 1851, 1852, cioè per quattro anni, giacchè certamente non si potrà introdurre un nuovo sistema delle gabelle accensate prima del fine di quest'ultimo anno, queste 123,000 lire non salgono meno che a 492,000 lire.

La tassa commerciale la quale deve pure dedursi e riferirsi dalle finanze, ma da cui, come balzello eccezionale, avrebbero pure diritto gli abitanti di Torino di essere esonerati, ascende ad annue lire 104,000, e così per quattro anni abbiamo una somma di lire 416,000.

Ma vi ha di più ancora: gli abitanti di Torino pagano un'altra imposta maggiore delle altre parti dello Stato, ed è la gabella sul vino: questa gabella in questa città è riscossa in ragione di 3 lire per brenta, mentre nelle altre località non è che di lire 2 50.

Essa in questo momento è appaltata in ragione di lire 556,000, compresa anche la gabella sugli spiriti e liquori, la quale, mentre si calcola che nelle altre provincie sia a un dipresso di un dodicesimo relativamente al vino, qui a Torino, ove maggiore ne è l'uso, si calcola di un decimo.

Se noi togliamo dalle 556,000 lire questo decimo pei liquori e spiriti, rimarrà che la gabella del solo vino è appaltata per Torino a lire 500,000, di cui il resto in più pagato dagli abitanti di Torino rispetto alle altre provincie e di cui avrebbero pure diritto di essere esonerati, ascende a lire 87,000, e così per quattro anni a lire 348,000. Questa somma aggiunta alle precedenti che ho accennate compone una somma totale di 1,256,000 lire.

Il non essersi perciò presentata una legge per parificare il municipio di Torino ed i suoi abitanti agli altri comuni, ed agli altri cittadini, e l'essersi invece aperte le trattative che diedero luogo alla convenzione di cui ora ci occupiamo, io credo che abbia fruttato alle finanze tutta la surriferita somma che sarebbe altrimenti stata per essa perduta. E se ancora attualmente, invece di approvare l'intesa convenzione, si volesse ricorrere ad una legge che dichiarasse solo il municipio di

Torino agli altri assimilati, minore certamente ne sarebbe il danno per il tempo sinora trascorso, ma perchè non sappiamo fin quando potrà ancora durare l'attuale appalto delle gabelle, il quale è ancora ben incerto, verremo ancora a perdere le tasse eccezionali cui ho accennato per tutto il tempo che dovrà ancora procedere questa riforma.

Giacchè dunque non è contestato che il municipio di Torino debba riavere il suo dazio, e rientrare nelle norme comuni, io penso che il mezzo per le finanze più conveniente sia quello di questa convenzione, che procede passo a passo e riserba ancora alle finanze una parte dei redditi che sinora ricavava dalla condizione eccezionale di cose che si tratta di far cessare. La città può certamente avere un altro interesse, altre convenienze, non le finanze dello Stato, di cui noi dobbiamo preoccuparci. Conchiudo dunque e prego la Camera di volere approvare questo progetto di legge.

CHIARE. Dirò brevi parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole relatore.

Esso diceva primieramente che avrebbe ammessa la mia conclusione relativa al diniego dell'indennità per il tempo trascorso se il municipio di Torino avesse aspettato sino al giorno d'oggi a chiedere di essere messo in possesso del dazio.

Diceva quindi che il diritto reclamato dalla città di Torino non fu conteso dalle finanze durante il tempo delle trattative, e che era perciò naturale che il municipio potesse pretendere un'indennità dal momento in cui le finanze ammettevano il principio stesso.

Aggiungeva da ultimo che se il municipio di Torino avesse portato i suoi reclami avanti i tribunali, avrebbe veduto o risolto più presto la vertenza, o quanto meno accolta l'istanza per il rimborso del dazio dal dì della domanda giudiziale.

Io non tengo per valide le ragioni da lui addotte. Il municipio di Torino, appena promulgata la legge del 1848, ne inoltrò domanda al Governo; ma dirò io quanti furono coloro che sporsero richiami al Governo ed al Parlamento per ottenere l'abolizione delle bannalità?

Ebbene scorsero tre anni senza che si facesse luogo a queste giuste loro lagnanze; e quando furono abolite, ben lungi dal costringere i possessori ad indennizzare i reclamanti, furono anzi costretti i municipi ad indennizzare i possessori.

Ed al municipio di Torino che inoltrò per una sol volta questa domanda si vuole concedere quell'indennità che altri inutilmente reclamarono.

Disse egli che il diritto non fu contestato dalle finanze, ma io osserverò che dal verbale delle conferenze, se non erro, ho potuto raccogliere che i commissari del Governo sostennero anzi il contrario. Contestarono da prima energicamente che la città di Torino fosse in diritto di ripetere questo compenso, e non so spiegarmi ove sussistesse l'asserto dell'onorevole relatore come i medesimi venissero nel seno della Commissione a propugnare un principio diverso da quello che era professato ed ammesso dal Governo stesso.

Disse che se il municipio di Torino portava la sua domanda dinanzi ai tribunali, questi avrebbero accolta favorevolmente l'istanza per il pagamento dell'indennità pel tempo trascorso dalla domanda all'epoca della definizione della causa, ma io osserverò che i tribunali non avrebbero dovuto fare luogo nemmeno alla domanda principale, e quindi tanto meno all'accessoria, cioè a quella della indennità pel tempo trascorso. Dal momento che esisteva una legge la quale collocava la città di Torino in una condizione eccezionale, che questa legge non era stata abrogata specificamente dalla legge generale del 1848, come non lo fu nemmeno da quella del 1823 e 1824, è naturale che il magistrato non potesse acco-

gliere non solamente la domanda per l'indennità pel tempo trascorso dall'epoca della domanda alla definizione della causa, ma nemmeno quella principale, di essere cioè rimessa nel diritto di percevere il dazio di consumo.

Riguardo poi all'indennità per l'abolizione della bannalità, egli diceva che il municipio di Torino fu affidato colla lettera patente 1846 d'aver il compenso giusto, ragguagliato alla differenza che passava tra il reddito che ritraeva il municipio dai suoi molini prima dell'abolizione della bannalità coattiva, e il nuovo appalto seguito posteriormente a quell'abolizione. Ma, mi scusi il signor relatore, mi sono fatto recare la legge succitata, e trovo che i termini non corrispondono a quanto egli accennava. Li leggerò, così non vi sarà dubbio:

« Ci disposimo a fare affidare la città di Torino dalle nostre finanze della guarentigia per a tempo di un reddito equitativo di questo diritto. » Ora io domando se queste parole di un *reddito equitativo* possano interpretarsi nel senso accennato dall'onorevole relatore, cioè d'un reddito che corrisponda giustamente, esattamente alla diminuzione di reddito avvenuta in conseguenza della cessazione di questa bannalità. Il municipio fu solamente affidato che avrebbe conseguito un reddito equitativo, ed equitativo è certamente il prodotto che ritrasse la città anche posteriormente al 1846. Il signor relatore diceva poi che la bannalità di Torino era una bannalità reale, e le bannalità reali erano state mantenute dall'editto del 1797. Io l'ammetto, non lo pongo menomamente in dubbio; le bannalità reali non furono abolite coll'editto del 1797, e sussistettero fino alla primavera scorsa, cioè fino all'epoca in cui furono tolte dal Parlamento; ma qui non si tratta di bannalità reale, ma di bannalità coattiva e personale, cioè di quella bannalità che obbliga i cittadini dimoranti ove è stabilita la bannalità a non potersi valere d'altro molino tranne di quello bannale, e questa è la vera bannalità coattiva personale, la quale fu abrogata coll'editto del 1797 e furono abrogate tutte.

PALLIERI. La feudale sì, la convenzionale no.

CHIARE. Mi si fa in questo momento osservare che coll'editto del 1797 furono abrogate solamente le bannalità feudali e non le convenzionali. Sia pure; ma da quando in qua consta che la bannalità della città di Torino sia convenzionale? Io non ne vedo traccia nè nella relazione del Governo, nè in quella della Commissione, nè nei verbali contenenti le deliberazioni della città. Era questo un estremo troppo importante per non stabilirlo, ove sussistesse. Io ho dunque motivo di credere che la bannalità della città di Torino non sia convenzionale, ma feudale.

PALLIERI. Spetta a lui a dimostrare che è feudale.

CHIARE. Aggiungeva poi che se il municipio avesse insistito per ottenere l'abrogazione della legge del 1819 al principio del 1845, le finanze dello Stato avrebbero toccato la perdita di un milione. Io non posso entrare in particolari di cifre perchè furono esposte con voce sì debole, che io non ho potuto afferrarle esattamente, perciò non posso rispondere a questo riguardo; dirò poi che, se esamino la convenzione, trovo che si tenne conto di alcuni fra gli assegnamenti principali che sono stanziati in bilancio a favore della città di Torino, ma non visi compresero tutti. Molte ancora sono le somme che si trovano sparse in vari bilanci, e che si pagano dall'erario e che dovrebbero essere pagate dal municipio pella natura stessa delle spese cui si riferiscono; e di queste non si tenne il menomo conto. Tali sono gli assegnamenti per teatri, per i collegi, e per le accademie e simili, che essere dovrebbero a carico del municipio e sono attualmente iscritte nei bilanci dello Stato.

Io dunque alle sue cifre contrappongo queste brevi osservazioni, e, concludendo, dico che si deve ammettere la città di Torino a godere del dazio di consumo a cominciare dal 1° gennaio 1852; ma non ammetto che sia al municipio di Torino dovuta alcuna indennità per il tempo trascorso dal primo gennaio 1849 all'epoca della promulgazione di questa legge, e non ammetto che sia dovuta al medesimo alcuna indennità per l'abolizione del diritto di bannalità coattiva personale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Per giudicare se la convenzione intesa tra le finanze e la città di Torino sia vantaggiosa allo Stato, poichè del vantaggio della città di Torino noi non dobbiamo preoccuparci, giova riprendere per poco la storia della questione stessa, il che vale più di ogni altra ragione per dimostrare l'assunto, come questa convenzione medesima sia veramente vantaggiosa alle finanze dello Stato. Prima dell'occupazione francese il Governo percepiva nella città di Torino un dazio sui vini, chiamato dell'*imbottato*, e ciò oltre a quello pella vendita del vino al minuto compreso nelle gabelle accensate; percepiva infine anche un diritto sulle carni macellate nel concentrico della città e sui corami staccati dalle medesime. Questi diritti furono aboliti coll'invasione francese. Alla città invece allora fu accordato un dazio (*octroi*) detto di *bienfaisance*, come fu concesso a tutte le città in generale dall'allora impero francese. La città di Torino godette questo suo dazio sino al 1814. In quest'anno col famigerato editto del 1814, essendosi ristabilite le cose siccome erano al 1800, il Governo pretendeva di riprendersi il diritto dell'*imbottato* e gli altri che esistevano prima del 1800; ma siccome in allora nei dazi conceduti alla città, uno ve ne aveva sulla introduzione delle carni sia in piedi che macellate, siccome esisteva altresì un diritto sull'introduzione dei vini, così il Governo credette miglior consiglio d'impadronirsi affatto di tutti questi. E ciò fece, siccome tante altre cose furono fatte, senza ben ricercare se ne avesse diritto o no. Entrato una volta in possesso di questo dazio, esso trovò che gli fruttava assai, e se o mantenne successivamente. Riconobbe però che la città di Torino aveva dei diritti che non poteva sicuramente disconoscere, e per conseguenza fece alla medesima un assegno sul prodotto dei dazi di 425,000 lire, se non erro. Ma, ciò non pertanto, la città non cessò mai dall'insistere presso il Governo perchè le venisse restituito il suo dazio, e il Governo non cessò mai di negarglielo, adducendo più specialmente per ragione che essa, reggendosi in modo assolutamente indipendente dal Governo, non presentando cioè nè conti, nè bilanci, nè chiedendo autorizzazione di veruna sorta, non poteva lagnarsi se veniva posta in una condizione eccezionale. Conseguentemente il Governo si mantenne sempre nel diritto di percevere il dazio di Torino per proprio conto, e confermò sempre questo diritto nelle successive disposizioni generali, nelle quali, mentre si provvedeva per riguardo a tutti gli altri comuni, si stabiliva sempre una eccezione relativamente alla città di Torino.

Intanto però, siccome i bisogni di questa andavano crescendo, e siccome non aveva essa mezzi onde sopperirvi, di tanto in tanto il Governo facevale nuove assegnazioni sul dazio. Ma nessuna di queste assegnazioni fu fatta a mero titolo gratuito, poichè a misura che si aumentava l'assegno a favore della città di Torino, la si caricava ad un tempo di certi oneri, i quali di loro natura avrebbero dovuto essere più specialmente a carico dello Stato.

Le cose andarono sempre in questo senso, e la città coi successivi assegnamenti che le furono fatti sul prodotto del suo dazio finì per avere una somma di lire 725,000.

Intanto la città di Torino godeva di un reddito che era per essa il maggiore di tutti, quello cioè proveniente dai suoi molini, i quali avevano doppio diritto, uno di bannalità reale, che è quello che è stato abolito colla legge che abbiamo votata, e per il quale non domanda, nè poteva domandare indennità veruna; l'altro di bannalità coattiva e personale, il quale credeva competerele, comechè non stato abolito dalla legge del 1797, che riguardava unicamente quelle di natura feudale, ma non parlava delle altre che potessero essere convenzionali.

La città di Torino all'appoggio di antichi titoli pretendeva che questo diritto fosse convenzionale, e che per conseguenza avesse ragione di giovarsene.

Io non dirò che da parte del Governo si ammettesse interamente questa pretesa, la quale non fu mai decisa. Ma sopravvenuto l'anno 1846, anno di carestia gravissima, come ognuno sa, anno in cui il pane a Torino più che altrove saliva ad un prezzo enorme, il Governo entrò nella determinazione d'avvisare al mezzo di sgravare il pane di una tassa che altrove non si pagava.

Come fare per ottenere questo scopo?

Vi erano due oneri che pesavano sul pane: l'uno procedeva dalla bannalità personale e coattiva della città di Torino, mercè cui tutti i grani che erano da ridursi in farina doveano essere portati ai molini bannali ed ivi pagare un diritto di macinatura, che consisteva nel sedicesimo della quantità macinata, oltre ad un consumo del 5 per cento; cosicchè a misura che il prezzo del grano aumentava, cresceva pure la tassa, quindi l'onere a carico dei consumatori.

Vi aveva inoltre ancora un diritto di macina, che si pagava in ragione di 6 soldi antichi per sacco di farina impiegata dai pristinai nella fabbricazione del pane. Questo diritto era dato in appalto, e produceva quasi 100,000 lire all'anno. Esso era riscosso a profitto delle finanze; ed era facil cosa il riscuoterlo, in quanto che l'appaltatore non aveva a fare altro che a riscontrare presso dei molini della città il numero dei sacchi di farina ritirati da ciascun pristinai della città, per fissare precisamente il diritto che ciascuno di essi doveva pagare.

Allora, come già dissi, il Governo prese la determinazione di abolire le tasse che gravavano sul pane; e per raggiungere questo scopo, credette convenevol cosa l'entrare in trattative colla città, onde impegnarla a rinunciare al suo diritto di bannalità coattiva e personale, e nel tempo stesso proporre come si sarebbe per parte del Governo rinunciato al diritto di macina, che veniva a pesare egualmente sulla farina. La città non disconosceva che nell'interesse dei suoi amministrati questo doveva riescire molto utile; ma faceva nel tempo stesso osservare che laddove avesse abbandonato il diritto di bannalità personale e coattiva si sarebbe trovata, per mancanza di reddito sufficiente, nell'impossibilità di fare fronte alle sue passività, e non cessava in allora per la centesima o millesima volta di insistere per la restituzione dei suoi dazi.

Frattanto il re Carlo Alberto credette che in un anno di carestia, come nel 1846, quando il pane era salito ad un prezzo esagerato, ed era molto più elevato a Torino che altrove, fosse il vero momento di togliere le gravanze che pesavano specialmente sul pane, e per questo autorizzò chi allora dirigeva il dicastero delle finanze ad entrare in trattative colla città di Torino a questo riguardo, trattative che ebbero poi seguito col dare affidamento a questa città (e questo affidamento annunciato colle regie patenti del 21 novembre 1846 è riferito in un dispaccio del ministro delle finanze) che essa avrebbe un compenso per la cessazione della bannalità feu-

dale e coattiva dei suoi molini, ragguagliato sulla differenza del prodotto che da un affittamento novennale avrebbe ricavato, posto in confronto col prodotto netto di un quinquennio anteriore a quell'epoca. Con questo il Governo ebbe in mira di condurre la città ad affittare i suoi molini, e a recedere dall'amministrarli ad economia, riconosciuta viziosa, e di avere un termine di confronto che non si sarebbe potuto avere giusto da un'amministrazione continuata in via economica. Del resto, o signori, che cosa fece allora il Governo? Nient'altro che togliere a Torino la tassa che pesava sul pane e che incassava a suo profitto per determinare il municipio torinese a rinunciare alla bannalità personale e coattiva; ma il compenso che dava perciò alla città di Torino, lo dava, diciamolo pure schiettamente, lo dava sui proventi che sarebbero spettati alla città stessa, se si fosse osservata la regola della equa ripartizione delle imposte; cosicchè quando il Governo affidava la città di Torino di un compenso per la perdita che le sarebbe provenuta dalla cessazione della bannalità coattiva dei suoi molini, non faceva altro che affidarla di darle una parte di quello che a lei spettava.

Signori, che il pane in Torino fosse più caro che altrove, è cosa a tutti nota. Stimo non perciò conveniente di ricordare che tale era la carezza del pane in Torino, che per un principio, che io per parte mia non credeva conveniente che fosse adottato, ma che però era applicato, lo si tassava non in ragguaglio diretto del prezzo del grano, ma si teneva coi pristini un conto aperto di debito e credito, cosicchè tale tassa, non seguendo sempre direttamente la mercuriale delle granaglie, succedeva nella stagione estiva in cui si poteva avere il grano a minor prezzo che la tassa era relativamente più alta, e si diminuiva poi di alquanto quando avrebbe dovuto crescere nell'inverno, quando il prezzo del grano diveniva maggiore. La tassa del pane non essendo, ciò stante, mai in ragguaglio col prezzo del grano, ne seguiva che il pubblico non avea fede alcuna nella medesima, e la riteneva arbitraria; ed una cosa che era stata fatta coll'intento di giovare alla popolazione nella stagione invernale, in cui il vitto è più difficile a procacciarsi, era invece oppugnata come tal cosa che fosse fatta a capriccio.

Le lagnanze a questo riguardo erano gravissime. Il Governo fece, col solo mezzo di cui poteva disporre, sgravare il pane dalla tassa, e la città rinunciò ad un diritto che non poteva percepire, mediante un'indennità su quelle parti di dazio che ad essa spettavano.

Posta la questione in questi termini, siccome credo che realmente non possa essere contestata, veniamo al 1847.

Nel 1847 emanò una legge, nella quale la città di Torino era esautorata di tutti i suoi privilegi ed era ricondotta al livello dell'ultimo comune dello Stato. Cessando la causa per cui alla città di Torino si denegava il possesso dei suoi dazi, doveva cessarne l'effetto. Rimaneva sempre in vigore una legge, tuttavia non rievocata, ed amministrativamente questa abroga era dovere del Governo di promuoverla.

Dunque, da quel momento, a partire dal 1° gennaio 1848, epoca in cui la legge comunale del novembre 1847 doveva entrare in vigore, da quel giorno, dico, la città di Torino entrava nel diritto, se non nel fatto, di essere reintegrata nel possesso dei suoi dazi.

Se la cosa non fu fatta immediatamente, egli fu perchè vi erano dei conti da assestare colla città, e perchè il Governo intendeva tuttavia di mantenersi in possesso dell'esazione del diritto sulle carni, esazione che, come ha osservato l'onorevole relatore di questa pratica, era onerosa per gli abitanti di Torino, in quanto che altrove, ove sono le gabelle accen-

sate sulle carni, non si paga che 6 denari antichi per libbra, mentre a Torino se ne pagano 8. Fu anche perchè il Governo voleva ritenere la tassa commerciale. In conseguenza non si poté così tosto entrare in queste trattative.

Aggiungerò poi che una difficoltà alle trattative fu anche frapposta da che la città di Torino, avendo tentato di mettere all'appalto i suoi molini, non vi poté da principio riuscire che parzialmente, e non vi riuscì in definitiva, se non allorchè prese il partito di introdurre nei suoi molini quei miglioramenti, quei meccanismi nuovi, che altrove giovano a ridurre il prezzo della farina. In conseguenza, io credo che non si possa per nulla contestare che la città avesse un diritto di ottenere fin dal 1° gennaio 1848 i suoi dazi, che se non li ottenne fin d'allora, fu per cause indipendenti dal fatto suo, e la transazione, la quale ritrae in complesso l'effetto di queste trattative al primo gennaio 1848, non fa altro che riconoscere la esistenza di un diritto anteriore.

Avverto poi, quanto all'indennità pei molini, che non si concede che pel tempo in cui la città non ebbe realmente l'esercizio del suo dazio. Quando non si prendesse il partito di restituire alla città il suo dazio, non so come si potrebbe impugnare la convenzione che si appoggia alla dispositiva delle patenti del 21 novembre 1846; imperocchè, torno a dirlo, qui non si tratta della bannalità reale, la quale continuò a sussistere anche dopo le patenti del 1846, a motivo che dette patenti non avevano per oggetto che l'abolizione della bannalità coattiva personale, e cessò poi coll'ultima legge votata dal Parlamento.

Io credo quindi d'aver giustificato il principio per cui la città di Torino viene invocando il suo dazio. Quanto alle disposizioni che ne sono la conseguenza, parmi che siano state bastevolmente giustificate dal relatore della Commissione, perchè io possa dispensarmi dall'entrare in ulteriori particolari a questo riguardo.

MELLANA. Io prenderò le mosse dalle parole colle quali esordiva il deputato Di Revel.

Esso diceva che innanzi tutto noi dobbiamo occuparci del benessere delle finanze; io dico che innanzi tutto noi ci dobbiamo occupare della giustizia, e dobbiamo essere disposti a fare un sacrificio di finanza in pro della città di Torino, se la giustizia lo esige. Questo è il mio parere, e stimo che sia quello di tutta la Camera.

Io non vedo quindi con occhio favorevole che siasi ricorso all'espedito delle contrattazioni, ma avrei voluto un atto leale e franco del Parlamento, che cioè con un solo articolo di legge esso avesse rinunciato alla percezione dei dazi della città di Torino, e che, se vi potevano essere contestazioni per lo passato, si definissero per via di tribunali o di liquidatori, ma che la Camera non entrasse nella via dei contratti, perchè lesiva dei suoi diritti, della sua dignità e dei precedenti della stessa maggioranza. Per far vedere a quali precedenti io accenni, io osserverò come questo contratto faccia sì che molti deputati della maggioranza siano in contraddizione con se stessi. Infatti, in occasione di queste trattative colla città di Torino, essi ammettono quel gran principio che fu sempre propugnato da noi, e che non ebbe mai l'assenso della maggioranza, che cioè lo Statuto toglieva di mezzo tutto ciò che gli era contrario.

La gabella era un'ingiustizia flagrante contro lo Statuto, i richiami al Ministero sono numerosissimi, se ne fecero non meno al Parlamento, e nessun voto favorevole mai si ottenne.

Vi sono degli articoli del Codice penale iniquamente contrari al principio dello Statuto, ed essi sussistono, e si lasciano

sussistere da voi pel motivo da voi allegato, che non si sono fatte leggi speciali che li abroghino.

Voi avete sempre sostenuto che lo Statuto non ha potuto per se stesso troncarsi, o che, se troncava di diritto, non troncava di fatto tutte le speciali disposizioni di legge antecedenti, e che faceva d'uopo rinnovare la legislazione per metterla in armonia collo Statuto; quindi sempre le ripetute parole di leggi organiche, senza le quali dite che nulla può farsi, ed ora che si tratta degli interessi del municipio di Torino, con manifesta contraddizione il relatore proclama questi principii colla stampa, e il deputato Di Revel ci viene a dire esso pure che la città di Torino, dal giorno in cui fu promulgato lo Statuto, è rientrata nei suoi diritti.

DI REVEL. Queste non sono le mie parole; io ho detto: dal giorno che fu promulgata la legge comunale.

MELLANA. Ma la legge comunale ha essa un articolo per la città di Torino? La legge comunale è come lo Statuto, il quale ha promulgato imparzialmente l'eguaglianza civile; c'è forse un articolo nella legge comunale che risguardi la città di Torino specialmente? Eppure quella legge fu promulgata, non partecipante il Parlamento; sono l'onorevole Di Revel e l'in allora suo onorevole collega Pinelli (*Ilarità*) che hanno ciò fatto, servendosi degli amplissimi poteri che allora avevano.

Ritorno d'onde presero le mosse le mie parole, e dico che il Parlamento non deve entrare nella via delle contrattazioni, ma restringersi invece a fare una legge, la quale dichiarata cessata la percezione del dazio comunale della città di Torino.

Se poi sarà d'uopo fare una convenzione, s'intanto che durano le gabelle accensate per la percezione delle medesime, allora questa convenzione tra il Governo ed il municipio non ha nemmeno più d'uopo della sanzione del Parlamento, essendo una pura formalità, un atto d'amministrazione e non altro.

Ripeto adunque, e specialmente insisto su ciò, essere dovere del Parlamento l'adottare il principio di non entrare nella via delle contrattazioni, e tanto meno di adottare le dottrine che sono svolte dall'onorevole relatore della Commissione, perchè si enterebbe in un labirinto dal quale non so come si potrebbe escire.

Infatti, ecco che cosa dice il signor relatore: « Tosto pubblicato lo Statuto, il municipio fece formali istanze per essere messo in possesso dei suoi dazi, e le rinnovò più vive dopo l'emanazione della legge comunale. Queste istanze che portate avanti ai tribunali, avrebbero fatto mora del suo diritto dal giorno della sua domanda, ecc. »

Ora io dico: quante ingiustizie non hanno perdurato e non perdurano tutt'oggi, le quali, se si portassero dinanzi ai magistrati, e se il Parlamento non avesse imposto coi suoi decreti e colle sue leggi stesse che il magistrato non potesse applicare la legge suprema dello Stato, se non vi erano leggi speciali che ai singoli casi avessero provveduto, io dico, quante non sono queste ingiustizie a cui dovrebbero provvedere? Se si ammette che si debba restituire alla città di Torino il provento dei suoi dazi dal giorno che emanava lo Statuto, egualmente si deve restituire a tutte le provincie che hanno pagato le gabelle quel tanto che per questi tre anni si è loro a questo titolo ingiustamente estorto; e notisi che la similitudine calza perfettamente, poichè queste gravezze cadono sopra una parte e non sulla totalità dei cittadini.

Viene un'altra argomentazione riguardo ai molini; si disse che vi fu un anno di carestia, quello del 1847, e che in quell'epoca il Governo riconobbe l'ingiustizia di un antico dazio,

quello del pane, che pesava più grave sulla classe povera e solamente nella città di Torino.

Io fo plauso al Governo, che tardivamente, ma pure in quell'epoca almeno, levava questo dazio che pesava sulla classe più povera della capitale; ma se il Governo compieva in un anno di carestia ad un debito così santo, non lo doveva esso compiere egualmente il municipio che rappresentava questi cittadini stessi ch'erano sì iniquamente aggravati? E come? Il municipio si lasciava imporre dal Governo un atto di giustizia verso i suoi amministrati e non lo faceva esso stesso? Ma qui l'onorevole deputato Di Revel dice: La città di Torino sentiva la necessità di sgravare da questo peso i suoi amministrati, ma come poteva essa compiere le altre spese, se si toglieva questo provento? E che? la città di Torino non aveva altri proventi, che un provento iniquo? un provento che pesava sulla classe più povera? E non aveva le rendite dell'imposta prediale? Perchè non ricorrere al Governo per imporre le sue case, o mettere altre imposte meno ingiuste, che avessero pesato sul ricco e non sul povero? E ora, perchè il municipio di Torino in quell'altro tempo fu inferiore al debito suo, e (lo dico apertamente) mancò al suo ufficio, ci si domanda che il Governo anche dopo il 1848 debba concorrere a mantenere un reddito che per se stesso non poteva in allora sussistere, perchè cadeva sul pane, e appunto non poteva sussistere dopo il 1848 quando lo Statuto sanciva che le tasse dovevano essere proporzionali agli averi? Se la Camera entrasse in questa via e volesse riconoscere per buone le ragioni messe in campo a favore del municipio torinese, ne avverrebbe che tutti i municipi muoverebbero le stesse lagnanze. Di tutti i municipi che io conosco, la maggior parte se aveva un reddito di mille, oggi non lo ha neppure di cento; questo è un beneficio secondo me; ed io credo che i municipi non l'avranno neppure dell'uno, quando, mercè i providi azionisti dei molini di Collegno, si estenderà maggiormente questa nuova forma di ridurre il frumento in farina col nuovo metodo che è da tutti riconosciuto per più economico, più utile alla società, quando, dico, prenda maggiore sviluppo questo metodo, cesseranno tutti questi diritti. Io non so dunque come si possa qui domandare che il Parlamento sanzoni che, dopo il 1848, debba continuare la nazione a pagare il compenso di una rendita che dopo lo Statuto non può più continuare.

Dopo queste brevi considerazioni (perchè non voglio intrattenere la Camera in cose che facilmente cadono sotto gli occhi) dico doversi da noi in un solo articolo di legge dichiarare che la nazione cessa dal percepire il dazio di consumo della città di Torino, lasciando per ogni altra cosa in di lei facoltà di far valere le sue ragioni nanti i tribunali.

Troppo grande sarebbe a mio avviso il pericolo che si correrrebbe nello stabilire la teoria della Commissione, la quale vorrebbe riconoscere nella città di Torino il diritto ad una indennità per essere parificata totalmente agli altri comuni; è un principio questo tanto assoluto che non so se si possa ammettere e non so se sia mai stato ammesso da verun Governo libero.

Io credo che vi possano essere circostanze tali per cui la nazione debba fare qualche sacrificio in favore della capitale; e credo che ve ne possano essere dei pari che richiedano che la capitale compensi dei benefici della centralizzazione la nazione stessa.

E qui valgami l'esempio della Francia che sotto tutti i Governi, fossero essi costituzionali o repubblicani, ha lasciato a carico del municipio di Parigi la spesa della polizia, la quale ascende nientemeno che a sette milioni.

Questa spesa negli altri dipartimenti sicuramente non cade sul capoluogo nè sul dipartimento intero, per Parigi invece si è creduto si dovesse fare. Si è creduto che uno sterminato numero di poliziotti faceva d'uopo dove si agglomerava tanta popolazione, e si diceva che questa agglomerazione vantaggiando i proprietari dei fabbricati, e coloro che abitano e consumano nella capitale, dovesse la spesa essere a carico del municipio.

Io non intendo di fare nessuna proposizione al giorno d'oggi, nè di stabilire paralleli fra Torino e Parigi, ma dico che dobbiamo andare cauti nell'ammettere delle proposizioni così assolute come quelle che vorrebbe farci accettare la Commissione.

Sicuramente io propugnerò sempre per quanto sia fattibile l'eguaglianza fra i diritti della capitale e i diritti di tutti gli altri municipi dello Stato, ma dico che vi possono essere delle circostanze solenni, nelle quali faccia d'uopo, perchè questa giustizia veramente e non apparentemente si ottenga, di concedere dei vantaggi alla capitale, la quale in circostanze anormali potrebbe soffrire dei discapiti per l'interesse generale dello Stato, come potrà occorrere che le si debbano imporre maggiori spese in compenso dei larghi benefici che l'interesse stesso dello Stato esigesse che le si concedessero.

Io propongo che la Camera, abbandonando il principio della convenzione, faccia un solo articolo di legge, nella quale dichiari cessata dal primo gennaio 1852 la percezione del dazio comunale della città di Torino. Dirò *percezione* invece di *diritto*, ma ciò non toglie che la città di Torino possa entrare in trattative col Governo circa il modo di percepirlo, poichè questo non è più atto legislativo, ma un atto di semplice amministrazione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Per vero io mi trovo in una singolare circostanza. In altra occasione mi toccò sostenere questa convenzione, che era acutamente impugnata come onerosissima pel municipio di Torino; ora debbo sostenerla contro quelli che vorrebbero farla credere onerosa alle finanze dello Stato.

Gli onorevoli preopinanti che si opposero alla proposta della Commissione, e che hanno combattuto questo progetto di legge, non vollero riconoscere che per effetto dello Statuto originava un diritto implicito per la città di Torino di richiedere risarcimento per la perdita dei suoi dazi.

Mi pare che questa proposizione sia stata altre volte assentita nel seno di questo Parlamento, ed io penso che lo Statuto avendo proclamato in modo assoluto l'eguaglianza dei diritti fra i cittadini, questa abbia ad estendersi pure a tutte le congregazioni di questi cittadini.

Lo Statuto avendo in certo modo aboliti i dazi eccezionali, secondo me pare che dovesse far cessare l'eccezionalità in cui trovavansi i dazi di Torino.

Ed in vero la città di Torino si trova in diritto di ripetere ed instare vivamente, onde ottenere la restituzione dei suoi averi per i dazi. Se male non mi appongo, nella prima Sessione parlamentare un onorevole deputato che siede sui banchi dell'estrema sinistra, e che in allora faceva parte del corpo decurionale, l'onorevole deputato Sineo, presentava una speciale proposizione di legge onde ottenere dal Governo la restituzione dei dazi per la città di Torino.

Questa proposizione fu accolta con favore da tutti i partiti della Camera, e se non venne discussa ed approvata, non fu che per causa degli eventi che troncavano le sedute parlamentari. Io dico pertanto che non si può contestare che dall'emancipazione dello Statuto la città di Torino era in diritto di

ripetere i suoi dazi; ora se questa restituzione era una conseguenza dello Statuto, io non so come si vorrebbe sostenere che non si debbano restituire che dal giorno in cui questa legge sarà sancita...

CHIARLE. Io parlo delle banalità.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Risponderò anche a questa questione, che non è che di cifre.

Questa restituzione dunque non si può negare; nè si può opporre, ripeto, che la città di Torino non abbia fatto valere i suoi diritti, poichè per organo di un suo rappresentante, membro pure di questa Camera, l'onorevole deputato Sineo ne faceva formali istanze in seno a questa stessa Assemblea: e poco dopo le rinnovava, e più vive, presso il Ministero che in allora reggeva la somma delle cose. Gli eventi impedirono che le negoziazioni intavolate in proposito camminassero veloci; molte questioni d'altronde sorgevano ad ogni tratto, cosicchè le trattative aperte nel 1849, protratte nel 1850, non ebbero fine che nel 1851. Ma questa dilazione, questi ostacoli che attraversarono la risoluzione di questa pratica possono essere apposte alla città di Torino? Possono essere invocate come un motivo per non applicare un principio, la cui giustizia non è neppure contestata? No sicuramente. Ora non si può contestare che la città di Torino avesse il diritto di rientrare nel godimento dei suoi dazi dall'epoca della promulgazione dello Statuto, o tutt'al più dall'anno immediatamente successivo, cioè dal primo gennaio 1849.

Ma mi oppone l'onorevole Chiarle, che qui non si tratta solo di restituire i dazi alla città di Torino, si tratta inoltre di menarle buone le sue pretese di una indennizzazione pel minore prodotto dei suoi molini. Io ammetto che la città di Torino chiedeva nello stesso tempo di godere dei suoi dazi e di essere indennizzata della minor rendita dei suoi molini a cagione della cessata banalità.

Quindi, quanto al principio, siamo d'accordo col deputato Chiarle. Resta però a vedere se in questa convenzione questo principio sia stato rispettato o violato.

L'onorevole deputato Chiarle avrà sicuramente esaminato la convenzione, ed avrà veduto che essa stabilisce che del prodotto di dazio non sarà tenuto conto alla città di Torino che dal primo gennaio 1850.

CHIARLE. E le lire 250,000 che si danno pel 1849?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi permetta di terminare il ragionamento.

La convenzione stabilisce che il Governo dovrà tener conto del minore prodotto dei molini alla città di Torino a partire dal 1849, non in una somma fissa, ma in una somma da liquidarsi; ma in sostanza non impone l'obbligo alle finanze di pagare alcuna somma per ciò alla città di Torino per gli anni 1850-51.

Quindi per questi anni nei quali per questa legge la città di Torino ripiglia il suo stato normale, le finanze cessano di corrisponderle quell'indennità che era stata stabilita nel 1846 per la cessata banalità.

Pertanto mi pare, che l'onorevole deputato Chiarle non dovrebbe avere opposizione di sorta per ciò che riflette gli anni 1850 e 1851, poichè per questi due anni non si fa che applicare il principio di cui è riconosciuta la giustizia.

Ma egli dice: vediamo che per l'anno 1849 voi date alla città di Torino 250 mila lire per indennità dei suoi dazi, e per il minore prodotto delle banalità. Ma io credo fermamente, che se la città di Torino avesse insistito onde questa liquidazione che non avrà principio che dal primo gennaio 1850, avesse avuto luogo dal primo gennaio 1849, si sarebbe do-

vuto corrisponderle una somma molto maggiore di lire 250,000.

Nell'anno 1849, il dazio della città di Torino giunse ad una somma che non aveva, credo, mai raggiunto negli anni antecedenti. Non ho ora presente la cifra esatta, ma parmi che non sia lontana dai 2 milioni.

Ora, se si fosse fatta la liquidazione dal 1° gennaio 1849, si sarebbe naturalmente dovuto tenere conto di tale maggiore introito, perchè, ripeto, il dazio di Torino giunse in quell'anno ad una somma straordinaria, a cagione della gran concorrenza che vi fu nei primi mesi di esso, ed anche successivamente, e perciò credo che la città di Torino avrebbe ottenuta la somma di 250,000 lire. In ogni caso la differenza sarebbe stata minima.

Ciò stando, lo ripeto, tutta la differenza del sistema dell'onorevole preopinante e quello della Commissione versa su quella somma di 250,000 lire, cioè sul punto di vedere se essa sia maggiore o minore di quella che competerebbe alla città di Torino, ove, allontanata la questione della banalità, non si fosse tenuto conto che del prodotto del dazio.

Io non ho fatto questo calcolo, perchè non credeva che la discussione cadesse su questo punto, ma tergo per fermo che cotale somma di 250,000 lire non sia eccessiva.

Ma se vi fosse anche qualche eccesso, il che io non ammetto, non sarebbe quest'eccesso compensato dagli oneri speciali che continuano a gravitare sulla città di Torino? Non sarebbe esso compensato dai due denari di soprattassa della gabella delle carni che gravitano sulla città di Torino? Non sarebbe compensato dai 10 soldi per brenta di soprattassa per il vino che si consuma nella città stessa?

Io credo, o signori, che, se si consentisse l'applicazione del diritto comune alla città di Torino, essa rinunzierebbe, non solo alla differenza tra le lire 250,000 e quella somma che risulterebbe dalla liquidazione, ma rinunzierebbe alla somma intera.

La sola tassa commerciale, che gravita unicamente sulla città di Torino, dà un prodotto che non si allontana dalle lire 100,000.

Dunque l'onorevole preopinante bene scorge che, se vi è qualche larghezza nell'accennata somma di lire 250,000, questa sarebbe ampiamente compensata dai pesi speciali che continuano a gravitare sulla città di Torino, e che continueranno finchè non sia riformato il sistema delle gabelle. Mi pare quindi che l'attuale convenzione, partendo dal principio ammesso dall'onorevole deputato Chiarle, non possa essere impugnata, e voglia essere considerata piuttosto onerosa pel municipio, che non per lo Stato.

Ma forse l'onorevole preopinante vuol risalire più oltre ed impugnare la convenzione fatta nel 1846 tra il Governo e la città di Torino, in virtù della quale dalle regie finanze fu guarentito un certo reddito alla città di Torino per propri molini, convenzione che in parte è rispettata, poichè in uno degli articoli della convenzione attuale si dichiara che la città di Torino sarà abbonata per la somma necessaria a titolo di compenso.

A ciò io rispondo: volete voi impugnare il potere che in quell'epoca fece quella transazione? No, certamente. Io porto opinione che il regio potere in allora avesse piena facoltà di fare questa transazione. Ma volete voi impugnare la moralità della transazione stessa? E qui nemmeno credo stiate dalla parte della ragione.

Il Governo invitava la città di Torino ad abolire le banalità, e la città rispondeva essere disposta ad abolirle me-

dante la restituzione dei dazi. Ripeteva per la centesima volta dopo il 1814 la sua istanza. Non chiedo favori, essa diceva, ma trattateci al pari degli altri comuni dello Stato.

Il Governo però rifiutavasi ancora a restituire i dazi, a ciò spinto da un motivo più economico che finanziario.

Riconoscendo però la giustizia di questa sua domanda, acconsentì ad aumentare in certo modo la sovvenzione che le aveva già precedentemente accordata. Invece di dare col prodotto dei dazi 725,000 lire alla città di Torino, le finanze acconsentirono a darle 725,000 lire, più quella somma necessaria per pareggiare il reddito medio. Lo ripeto, la convenzione ebbe questo principio.

CHIARLE. Non vi fu convenzione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Intervenne un regio decreto che ben si può dire tenesse luogo di una convenzione. Ora lo spirito di questa fu dettato dal principio cui accennavo.

Il Governo, non volendo restituire i dazi, aggiunse un'altra concessione alle molte che già aveva fatte alla città di Torino, onde compensarla in parte del sacrificio.

Io credo quindi che anche questa convenzione, e se non si vuol dire convenzione, si chiami disposizione sovrana, non si possa impugnare, non si possa considerare come ingiusta, come gravatoria per lo Stato, e come di soverchio favorevole alla città di Torino. Quindi io dico: o volete riferirvi al diritto comune per i tempi andati, e riconoscerete che anche in faccia al diritto comune la città di Torino si trovava in una condizione peggiore degli altri comuni dello Stato; o volete riferirvi allo stato politico delle cose che allora vigevo, e non potete impugnare un decreto reale, un decreto emanato da chi aveva in quel tempo il potere legislativo. Io dico quindi che anche da questo lato, rapporto alla disposizione relativa al 1847 ed al 1848, l'attuale convenzione non fa che riconoscere un fatto che era, sia dal lato del diritto comune, che dal lato della legalità, in allora riconosciuta, abbondantemente favorevole alla città di Torino.

Credo pertanto che la Camera possa senza scrupolo approvare questa convenzione, perocchè, se vi è una delle due parti che faccia un qualche abbandono dei propri diritti di strettissimo ius, opino fermamente che sia la città di Torino, e se le finanze dello Stato non fossero in condizioni così gravi, io sono certo che questa non avrebbe accettata la proposita transazione. Io quindi insisto onde la Camera voglia ammettere le conclusioni della Commissione.

PINELLI. Ho domandato la parola fin da principio di questa discussione; però, se la Camera stimasse che la questione sia già sufficientemente ventilata, non vorrei trattenerla più oltre sopra questo oggetto.

Voci. Parli! parli!

PINELLI. Se ella dunque non si oppone, dirò ancora alcune parole.

Stimo necessario, onde la Camera sia perfettamente illuminata sopra questa convenzione, che si ponga ben mente allo spirito che la informa, il quale mi pare non sia stato bene afferrato da tutti quelli che vi hanno discorso sopra, e specialmente dal deputato Mellana.

La convenzione che si tratta di approvare, a parer mio, riposa appunto su quei principii che il signor Mellana poneva per base dei suoi ragionamenti. Se così è, dovrà avvenirne per naturale conseguenza che egli non potrà assolutamente più oppugnarla.

Egli ammetteva in principio, che la città di Torino doveva rientrare nel diritto comune degli altri municipi. Per verità egli dopo disdisse ancora questa sua proposizione. Ma mi

pare che intanto si debba questo porre per canone assoluto. Non negava in principio che si dovesse rendere il diritto del dazio di consumo alla città di Torino, del quale diritto gli altri comuni godono.

Diceva egli: dunque si debbe fare una legge, la quale veramente sanzioni questa reintegrazione della città di Torino in questo diritto dell'esercizio del dazio di consumo. Ma, signori, io comincerò per dire che la base della convenzione è precisamente questa; in secondo luogo dirò che non è per ciò necessaria una legge, perocchè la legge è già stata fatta. In non voglio risalire allo Statuto. Lo Statuto ha stabilite le basi del sistema politico con cui si sarebbe governato lo Stato. Già da questo la città di Torino avrebbe certamente acquistato il diritto di ottenere dallo Stato di essere posta nella condizione comune che si dirà poi pel suo diritto del dazio di consumo? Perchè se è scritto nello Statuto che tutti i cittadini debbano venire a concorrere ai pesi dello Stato nella stessa proporzione, e nella proporzione dei loro averi; questa proposizione se si voglia esaminare ed applicare alla città di Torino, considerata come individuo od anche considerata per rispetto ai suoi cittadini, doveva avere per conseguenza la reintegrazione del municipio nel dazio di consumo per la ragione che, se tutti gli altri municipi godono di questo diritto del dazio di consumo, e lo usufruiscono a loro proprio favore, sarebbe ingiusto che la città di Torino non potesse usufruttarlo; come ancora nello stesso modo, se tutti i cittadini di tutte le altre città e borghi dello Stato hanno il diritto di usufruttare a profitto del loro municipio il dazio di consumo, e di sentire quindi proporzionatamente di questo dazio essi soli il profitto, non è giusto che i soli cittadini di Torino confondano questo dazio che essi pagano colle entrate dello Stato, e vengano a goderne in una proporzione infinitamente minore. Dunque il diritto nasceva, per così dire collo Statuto.

Ammetto che ci voleva una legge che venisse a derogare a quelle leggi speciali che stabilivano una diversa amministrazione rispetto alla città di Torino. Ma questa legge non c'è forse? Essa esiste certamente.

Fu citata la legge del 1847 la quale aveva stabilita la parità di tutti i comuni. Ma lasciamola in disparte come quella che è stata bensì promulgata, ma non fu posta in attivazione. V'ha però la legge del 17 ottobre 1848, la quale doveva avere ed ebbe realmente la sua attivazione al primo gennaio 1849.

Diceva il deputato Mellana: in questa legge non si è detto che la città di Torino fosse reintegrata nei suoi diritti circa il dazio di consumo.

Non vi si è detto sicuramente; ma questa è una necessaria conseguenza.

La legge del 1848 che cosa fece? Essa ha dichiarato quali fossero le facoltà che i comuni avessero, e fra le altre cose disse che i comuni avevano diritto d'imporre un dazio di consumo sopra i commestibili, e sopra quegli altri oggetti descritti in un elenco annesso alla legge medesima.

Or dunque la città di Torino ebbe sicuramente il diritto di imporre questo dazio, siccome qualunque altro comune dal giorno della promulgazione della legge 7 ottobre 1848.

CHARLE. E la legge del 1823?

PINELLI. Un momento.

Tanto è vero ciò, che quando le leggi anteriori hanno voluto dare questo diritto ai comuni ed eccettuarne la città di Torino, portavano perciò disposizione speciale. Tanto nella patente del 1823, come in quella del 1824, esiste un articolo speciale, per cui resta eccettuata la città di Torino dal

diritto che in quelle leggi è conferito a tutti i comuni; ma siccome nella legge del 1848 questa eccezione non esiste, ne risulta per conseguenza che questo diritto compete anche alla città di Torino.

Dunque la legge esiste; dunque dal primo gennaio 1849 la città di Torino era in diritto di percepire questo dazio, dunque da quell'epoca è cessato il diritto di percepire questo dazio per parte delle finanze, perchè non è possibile che si potesse nello stesso tempo percepire due dazi, uno a favore della città, l'altro a favore dello Stato.

PESCATORE. Ma gli arretrati?

PINELLI. Io credo che l'osservazione del deputato Pescatore provi appunto che egli ammette che la città di Torino aveva questo diritto dal primo gennaio 1849. Ora qual è la base di questa convenzione? La base di questa convenzione si è appunto che la città di Torino venga reintegrata in questi diritti dal primo gennaio 1849. In quanto ai dazi, la convenzione non porta nessun arretrato in favore della città di Torino. Ed ecco come si presenta l'opportunità di spiegare bene alla Camera lo spirito della convenzione. Dal primo gennaio 1849 la città di Torino era entrata nel diritto di avere i suoi dazi. Le finanze hanno ritenuta questa amministrazione finora. Debbono per convenienza dello Stato ritenerla, finchè non venga riformato il sistema delle gabelle, perchè mentre le finanze godevano del dazio di consumo, l'avevano intralciato coll'esercizio delle gabelle. Dunque per convenienza dello Stato è necessario che le finanze ritengano ancora quest'amministrazione del dazio di consumo della città di Torino.

Le finanze ritenendo l'amministrazione di questo dazio, daranno il conto dei prodotti che ne derivano, e la città acconsentirà ad una deduzione in ragione dei diritti che pesano su tutti quei capi che sono confusi col dazio di consumo, ma che non devono nel medesimo contemplarsi.

Dunque in questa convenzione non si fece altro, se non che stabilire quali dovranno essere i capi sui quali la città di Torino dovrà percepire un dazio d'entrata, e per l'esposizione, per così dire, del maggior prodotto che potessero avere ricavato le finanze nel percepire il dazio.

Nello stabilire questa deduzione ebbe luogo la transazione, ma questa non fu in favore della città, ma bensì delle finanze. Difatti si è consentita la deduzione della tassa commerciale che strettamente non potrebbe appartenere alle finanze, perchè in nessun luogo dello Stato si pagava; fu consentita la deduzione della gabella delle carni in ragione di 8 denari per libra, quando essa è di soli 6 denari negli altri luoghi; fu parimente consentita la deduzione della maggior gabella sul vino; fu consentita la prelevazione di tutte le spese di amministrazione, e di tutte quelle sovvenzioni che le finanze davano per lo avanti alla città di Torino, o per essa alle opere pie in ragione del dazio che per essa ritirava. Non vi può dunque essere alcuna questione. La città soltanto rientrerà nell'esercizio effettivo e pieno di questo dazio quando cesserà l'attuale sistema delle gabelle accensate.

Si viene opponendo che in mezzo a questa questione si è pure trattato della bannalità dei molini, e che fu per questa dato un compenso alla città.

Ma ritenga la Camera che la città di Torino chiese alle finanze puramente e semplicemente la restituzione del dazio, e che l'intenzione sua non era per nulla di venire a cumulare la questione della bannalità colla liquidazione delle restituzioni a farsi del dazio di consumo. Essa riteneva il diritto d'indennità da una patente del 1846, e l'avrebbe esercito come avrebbe creduto meglio, e l'avrebbe liquidata o per via

di trattative o per via di giudizio, ma essa propose unicamente per la restituzione del dazio la liquidazione di quest'amministrazione. Furono le finanze le quali dissero: noi non vi accordiamo nulla, od almeno troviamo utile che, mentre si definisce la questione del dazio, si decida pure la questione che è pendente fra la città e le finanze per la bannalità dei molini. La città allora non credette di rifiutare di entrare in trattative; ma che cosa si fece?

In questa transazione la città ricevette un'indennità per la bannalità dei molini stata abolita dalla patente del 1846 unicamente per quegli anni, per cui essa non rientrava nel diritto del dazio di consumo, e si stabilì che si facesse una media dal quindennio intero pel minor prodotto che si ricavava da questi molini dopo l'abolizione della bannalità coattiva, e che le finanze rappresentassero la differenza che esisteva tra questa media ed il vero prodotto di questi molini. Ma si dice: per l'anno 1849 venne accordata ancora una somma anche a titolo di questa bannalità, e furono le finanze che ciò vollero; la città di Torino non chiedeva pel 1849 se non che le si dessero i conti per l'esercizio del dazio; ma le finanze, le quali volevano finire anche ad un tratto la questione delle bannalità, la fecero comprendere in un articolo.

Nel primo articolo si stabilì una somma fissa per l'indennità che si dovesse dare alla città per la privazione del suo dazio, e si fece comprendere in questa somma fissa anche la rinuncia al diritto della bannalità.

Ora, vuole egli porsi un carico alla città per avere rinunciato ad un diritto che poteva avere verso le finanze? Non credo che ciò possa essere.

Ma il signor Chiarle osservava che intanto per quell'anno 1849 l'indennità fu stabilita in lire 250,000, e che, secondo la tabella unita alla convenzione, risultasse invece che il maggior prodotto del dazio potesse essere dalle lire 150,000 alle 151,000, quindi esso viene concludendo che si era portato realmente a 120,000 lire per le bannalità dei molini del 1849.

Stando così alla lettera, la cosa può essere vera; ma bisogna pur notare che, mentre il signor Chiarle considera come somma fissa e certa, e che sicuramente non potesse essere maggiore di lire 150,000 o 151,000 il prodotto maggiore del dazio, egli si fonda soltanto sopra un dato delle finanze. Ma se le finanze dichiaravano che questo dazio non poteva essere di un maggiore valore di 150,000 lire, la città di Torino invece ha stabilito che le si desse il conto effettivo del dazio, e che le si pagasse pure la differenza effettiva che esisteva tra il prodotto del dazio e la liquidazione che si sarebbe fatta sulle basi stabilite dalla legge; ma per finirla ad ogni modo si è accontentata che per quell'anno, compresa anche l'indennità che le spettava, le fosse data la somma di lire 250,000.

Ritenga però la Camera che, mentre ciò stabiliva, la città di Torino rinunciò per questo, come rinunciò ancora per più anni in poi a quel diritto che aveva di fare calcolare la gabella delle carni a soli denari sei per libbra e non ad otto, il che vuol dire la differenza da 150,000 a 140,000 lire.

Acconsenti alla riduzione del suo dazio della tassa commerciale, la quale è assolutamente indipendente dal dazio di consumo, e che ammontava a 110,000 lire. Rinunciò pure a quel maggior diritto sulla gabella del vino che si paga in Torino, oltre a quello che pagano le altre terre e città dello Stato.

Dunque chiaro apparisce che in siffatta transazione la vera utilità sta dalla parte dello Stato, e che la città di Torino è quella che sacrifica le sue pretese.

Da ultimo si è domandato perchè a tal uopo si stimi necessaria una legge.

Io opino essere mestieri di presentare una legge, perchè, trattandosi di una convenzione che concerne gl'interessi del tesoro, a motivo che comprende la rinuncia per parte delle finanze all'esercizio dei diritti nella convenzione stessa menzionati, si esige di necessità l'intervento del potere legislativo. Del rimanente non v'ha dubbio che il diritto della reintegrazione della città di Torino nel possesso del dazio deriva necessariamente e direttamente dalla legge comunale del 7 ottobre 1848, dopo la cui emanazione, se il municipio avesse portati i suoi reclami innanzi i tribunali, avrebbe certamente ottenuto di essere ripristinato nel possesso del dazio medesimo.

Aggiungerò anche a questo proposito che, essendomi stato dal municipio commesso l'incarico di trattare colle finanze a questo riguardo, avvenne a me più direttamente quello che dianzi il ministro delle finanze accennava, che cioè mi toccò difendere questa convenzione nel seno del Consiglio municipale, dov'era vivamente oppugnata, siccome dannosa al comune.

Prendendo allora a sostenerla, io ho chiarito com'essa, se non utile e conveniente, almeno fosse equa.

Sovvengomi a questo proposito di un antico detto di un magistrato. Questi diceva che le migliori transazioni erano quelle che scontentavano le due parti.

Io non so se sia o no cosa migliore l'appagamento di ambe le parti, ma fatta ragione delle passioni degli uomini, stimo più facile di raggiungere questo secondo grado di perfezione di una transazione, quello cioè di non avere il contento nè dell'una nè dell'altra parte, che non quello di averlo d'ambidue le parti; e non dubito che sia coscienzioso il voto dato a quel trattato il quale viene ad essere trovato poco conveniente e dall'una e dall'altra parte, perchè ciò significa che fu stipulato sulle basi dell'equità e non secondo i dettami di alcuna passione.

Queste sono le considerazioni e le spiegazioni che io mi credeva in debito di esporre alla Camera perchè essa potesse deliberare con piena cognizione di causa.

CHIARLE. Sarò breve per non abusare dei momenti della Camera.

L'onorevole deputato Pinelli conchiudeva il suo discorso dicendo che il fondamento del diritto del municipio di Torino era nelle disposizioni della legge del 1848.

Io non posso dividere la sua opinione, e credo che sia massima generale di legislazione che una legge la quale contenga disposizioni generali non può implicitamente, se non lo fa espressamente, abrogare una legge speciale ed eccezionale.

Questa è una massima di diritto che certamente non può essere contestata dall'onorevole deputato Pinelli.

Ciò posto, io dico: la legge del 1848 contiene disposizioni generali che riguardano i comuni. In essa non avvi espressa disposizione che abroghi la legge del 1819, colla quale veniva determinata la condizione eccezionale della città di Torino. Adunque la legge del 1819 è ancora in vigore.

Vengo poi al secondo argomento, e qui, per dire il vero, io trovo una singolare contraddizione fra le parole dette dall'onorevole deputato Pinelli e le osservazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze. Diceva l'uno che il mio sistema non era contrario al suo, e cercava con ingegnosi sforzi di dimostrare che la somma di lire 250,000 era data a titolo di indennità pel dazio, non per la bannalità. Invece l'onorevole deputato Pinelli sostiene precisamente l'opposto. Egli dice

che una parte di questa somma è data a titolo d'indennità pel dazio, e l'altra parte a titolo d'indennità per la cessazione della bannalità.

L'onorevole deputato Pinelli metteva poi in forse l'esattezza dei dati che furono consegnati nel documento che sta annesso al progetto di legge segnato nella tabella A. Io dico la verità, se questi dati non sono autentici, non sono esatti, allora non so come il Parlamento potrà profferire il suo giudizio, essendo che il suo giudizio dev'essere necessariamente determinato dai documenti che stanno annessi a questo progetto. Se non sono esatti, pregherei in tal caso la Camera a sospendere ogni deliberazione sino a tanto che sia accertata la cosa. Come possiamo noi continuare a discutere quando ci mancano i documenti necessari?

PINELLI. Domando la parola.

CHIARLE. Quando non consta dell'autenticità dei medesimi? Ora quest'autenticità fu messa in dubbio dall'onorevole deputato Pinelli; egli osservò che la differenza tra gli assegnamenti fatti alla città di Torino e la somma dei diritti esigibili dal Governo non era di lire 130,000 come risulta dalla tabella A.

Questo è quanto ha asserito l'onorevole deputato Pinelli, ed invece io trovo che il prodotto del dazio di consumo in media desunta dagli esercizi degli anni 1847, 1848 e 1849 era di lire 1,883,653 99, dalla quale, fatte le deduzioni che sono pure indicate in questa tabella, ascendenti in totale a lire 959 62, la somma in avanzo era precisamente di lire 130,694 27.

Ora io, partendo da questi dati che io ebbi motivo di credere esatti, e che ora mi si pongono in dubbio, diceva che la somma accordata a titolo d'indennità pel dazio per l'anno 1849 ascendeva a lire 130,600, e la somma d'indennità accordata per l'abolizione del diritto di bannalità coattiva personale ammontava a lire 120,000. Questo è il mio ragionamento, che era fondato su questa tabella, e credo che non si possa contestare.

PINELLI. Darò una spiegazione sopra ciò.

Io ho detto che quando si calcolava il maggior prodotto del dazio in lire 130,694 si stava alla proposizione delle finanze, non senza avvertire però come la città di Torino non credesse dovere ciò ammettere, ma sosteneva all'incontro che il prodotto fosse maggiore. Ora mi spiego. Le finanze deducevano le gabelle delle carni nella somma di lire 525,986, e per fare questa deduzione non calcolavano il vero prodotto di queste gabelle, ma il prodotto che ne avrebbero ricavato le finanze se avessero esercitato le gabelle nel modo dell'appalto ad otto denari per libbra; perchè la Camera deve ritenere che le lettere patenti del 1814 avevano stabilito, per la città di Torino, le gabelle ad otto denari per libbra di carne; ma in fatto queste gabelle non si esercitavano in tal modo. Le finanze percepivano un testatico; ora questo testatico veniva soltanto a produrre 399,000 lire. Le finanze però, quando volevano fare la deduzione, portavano l'integral somma che esse avrebbero avuto ragione di percepire ove questa gabella fosse veramente stata esercitata secondo le norme dell'editto del 30 settembre 1814. Ora questa differenza tra ciò che veramente percepivano le finanze per il testatico e ciò che avrebbero dovuto percepire è di 133,000 lire.

CHIARLE. È di 123,000.

PINELLI. Sarà benissimo di 123,000 lire.

Aggiunga queste 123,000 lire alle 130,000 che, secondo il calcolo delle finanze, produceva di più il dazio, ne viene appunto la somma di 250,000 lire, che si consentirono per l'anno 1849.

CHIARLE. Le spiegazioni date dall'onorevole deputato Pinelli mi confermano sempre più nella mia sentenza e ne dimostrano la verità. Egli non ha potuto contestare le cifre che stanno consegnate in questo documento, solo ha posto avanti una delle pretese del municipio; il municipio, cioè, non voleva consentire che il Governo deducesse dal dazio quella quantità che si riferiva al diritto sulle carni sulla base fissata dalla legge del 1814, ma io che nego ogni sorta di compenso alla città di Torino, non posso a meno di non contestare il diritto di fare queste deduzioni. Vi è una legge, e finchè questa non sia abrogata è naturale che il Governo conservi il diritto di esigere la somma intera quale fu portata dalla legge stessa. Ciò posto, e risultando che i calcoli debbano sussistere quali furono consegnati in questa tabella, sta pienissimamente il ragionamento che io aveva fatto.

Diceva poi inoltre il deputato Pinelli che il vantaggio di questa transazione è tutto dal lato del Governo e il danno dal lato del municipio.

Io veramente non posso crederlo, e accennerò a un fatto del quale finora non si è discusso. La città di Torino ha ricevuto dal Governo sovvenzioni di capitali cospicui, e fra le altre somme quella di lire 600,000.

Io dico: non era egli il caso, trovandosi l'erario nazionale in istrettezze tali che necessitavano ad ogni momento nuove imposte, non era egli il caso all'opportunità di questa transazione di fare anche liquidazione di queste somme e di farne compenso con quelle che a titolo d'indennità si largheggiarono al municipio? Non se ne è nemmeno parlato; i diritti che spettavano al municipio si sono consegnati nella convenzione, ma della passività che la città di Torino ha verso il Governo non se ne è fatto cenno.

Si è detto che nella deduzione il Governo ha compreso somme alle quali forse non aveva diritto; ma io osserverò che anche tutte quelle a cui ha diritto non furono consegnate nella tabella annessa alla convenzione.

Accennerò solo ai sussidi che sono stanziati nel bilancio dell'erario nazionale, ai teatri, alle accademie ed ai vari collegi, tutte spese che dovrebbero essere a carico speciale del municipio, e che invece sono stanziati nel bilancio dell'erario nazionale, e non figurano in quella tabella.

Vede dunque il deputato Pinelli che, se ben si considera questa convenzione, essa è molto più pregiudizievole agli interessi della nazione, anzichè a quelli del municipio.

Per questa ragione, conchiudendo, io invito la Camera a sospendere ogni deliberazione ed a votare sopra la massima seguente, se cioè non sia conveniente di votare un solo articolo di legge col quale si stabilisca che dal 1° gennaio 1852 il Governo cesserà di esigere il diritto del dazio di consumo della città di Torino.

Questa mia proposta, con pochissime modificazioni, fu rinnovata dal mio onorevole amico Mellana, ed io spero che verrà dalla Camera accolta.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se voglia chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

I deputati Mellana e Chiarle hanno presentato una proposizione che vorrebbero sostituita al progetto di legge del Ministero. Essa può formularsi in questi termini:

« Si dichiara cessata a favore del Governo col 1° gennaio 1852 la percezione del dazio di consumo della città di Torino, salve a questa le ragioni che possano competere pel tempo anteriore. »

Come la Camera vede, con questa proposizione si sostituisce alla convenzione una semplice riserva di ragione.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

MICHELINI. Domando la parola.

Non so quale esito avrà la proposta del deputato Chiarle; ad ogni modo io propongo che si sopprimano le parole: *salvo a questa le ragioni che possano competere pel tempo anteriore*, le quali mi sembrano assolutamente inopportune. Infatti, se queste ragioni esistono, esse sono salve senza necessità di esprimerlo, se poi non esistono, la legge non può, nè deve farle nascere.

CHIARLE. Accetto questa redazione, perchè veramente nella mia proposta che era più ampia non v'era quest'ultima parte.

PRESIDENTE. Togliendo queste ultime parole, la redazione si troverebbe concepita in questi termini:

« Si dichiara cessata in favore del Governo col 1° gennaio 1852 la percezione del dazio di consumo della città di Torino. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Darò lettura del primo articolo del progetto ministeriale:

« Art. 1. È approvata la convenzione intesa fra il Governo del Re e la Città di Torino, con atto del 20 dicembre 1850, circa il dazio di consumo di essa città e l'indennità per la cessata bannalità dei di lei molini. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Dal giorno in cui in forza di detta convenzione dovrà cessare l'esazione del mentovato dazio a pro del Governo resteranno abrogate le regie patenti 27 novembre 1819, pubblicate con manifesto camerale del 10 susseguente dicembre, ed ogni altra disposizione contraria alla presente. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge.

PROGETTO DI LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola per una comunicazione.

Ben ritiene la Camera come io avessi già annunziato di avere in pronto presso di me una legge provvisoria di pubblica sicurezza. Io m'astenni finora dal presentarla per non

disturbare la discussione dei bilanci; ma ravvisando adesso come sia di somma urgenza, secondo che si ebbe ad osservare nelle precedenti discussioni, di fare qualche cosa, e prontamente, per la pubblica sicurezza, presento alla Camera questo progetto di legge che depongo sul banco della Presidenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 496.)

VALERIO LORENZO. Ne dia lettura.

Voci a destra e al centro. No! no! È lungo!

GALVAGNO, ministro per l'interno. Sono 35 articoli; se la Camera vuole, io ne do lettura.

Voci generali. No! no!

PRESIDENTE. La Camera dà atto al Ministero della presentazione di questo progetto.

Prego i signori deputati a volersi riunire negli uffici domani a mezzogiorno preciso per prendere ad esame la legge che presentò quest'oggi il signor ministro di grazia e giustizia.

VALERIO LORENZO. Questa legge non fu presentata che quest'oggi, e non può a meno di sembrare assai straordinaria questa sollecita convocazione per l'esame di un progetto di legge che non fu, non dico maturato, ma nemmeno letto.

PRESIDENTE. Gli uffici che si convocheranno giudicheranno per essi stessi se convenga o no occuparsi immediatamente di questa proposta. (*Rumori a sinistra*)

Intanto io mantengo la convocazione.

Si procede allo squittinio segreto sulla legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	118
Votanti	117
Maggioranza	60
Voti favorevoli	83
Voti contrari	34
Si astenne	1

(La Camera approva.)

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del bilancio passivo dell'azienda generale delle gabelle;

2° Discussione del progetto di legge per una convenzione postale colla Spagna.